

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 8/2018

**A tutte le aziende clienti
LORO SEDI**

OGGETTO: Fatturazione elettronica in scadenza dal 1 gennaio 2019 – informativa ed adempimenti.

La Legge di stabilità 2018 ha introdotto l'obbligo generalizzato per l'emissione della fattura elettronica per tutte le operazioni effettuate a livello nazionale (per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate all'interno dell'Italia) fra soggetti identificati ai fini IVA in Italia esercenti imprese, arti o professioni, sia nei confronti di imprese/artisti/professionisti (**Business to Business** o meglio indicati con l'acronimo **B2B**), sia nei confronti di privati (**Business to Consumer** o meglio indicati con l'acronimo **B2C**).

L'obbligo di utilizzare la nuova fattura elettronica è **obbligatorio** dal **1 gennaio 2019**, da tale data l'emissione delle fatture cartacee (definite anche "analogiche") non saranno più ammesse per le operazioni nazionali e se eventualmente emesse in forma cartacea, saranno considerate come non emesse esponendo i cedenti/prestatori nonché i cessionari/destinatari a rilevanti sanzioni (per le fatture emesse in formato cartaceo la sanzione va dal 90% al 180% dell'IVA esposta in fattura; per le fatture ricevute il 100% dell'IVA detratta).

La fattura elettronica ha le seguenti caratteristiche:

- deve essere emesso e ricevuto in formato elettronico (file);
- deve obbligatoriamente essere creato in formato XML (eXtensible Markup Language);
- deve essere conforme alle specifiche tecniche stabilite dalla normativa vigente;
- deve firmato digitalmente con una firma elettronica qualificata;
- deve avere una marca temporale;
- deve essere conservato digitalmente.

Le fatture digitali emesse in XML devono obbligatoriamente transitare da una piattaforma informativa denominata con l'acronimo di **SDI (Sistema Di Interscambio)** gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto tutti li invii che saranno fatti allo SDI dovranno essere eseguiti tramite apposito software predisposto da tutte le software house.

L'assolvimento degli obblighi di conservazione ai fini fiscali per tutte le fatture elettroniche, avverrà direttamente da parte dello SDI, ma la conservazione elettronica effettuata dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate avrà una esclusiva valenza fiscale e non anche civilistica, pertanto a tal proposito si consiglia vivamente ogni singola azienda di attivarsi con appositi software e/o mezzi di archiviazione digitale anche tramite ICLOUD.

Quando lo SDI riceve la fattura elettronica emessa dal cedente/prestatore, la invia immediatamente al soggetto cessionario/committente oppure al suo intermediario (professionista di riferimento).

Il recapito può avvenire attraverso le seguenti modalità:

- tramite intermediari abilitati (come il nostro centro elaborazione dati **STUDIO 92** – scelta semplice e veloce);
- tramite il sistema di posta elettronica certificata “PEC”;
- con apposite applicazioni internet;
- con il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato sul protocollo FTP.

Per consentire al sistema SDI di recapitare la fattura elettronica alla controparte, l'emittente deve inserire nel file della fattura elettronica il campo “**codice destinatario**” valorizzandolo con il codice numerico di 7 cifre (che se utilizzerete il nostro applicativo vi sarà fornito dal nostro studio) ovvero con il **codice convenzionale** indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento n. 89757/2018 dell'Agazia delle Entrate datato 30/04/2018 e la PEC del cessionario/committente.

Al fine di prevenire i casi in cui il cessionario/committente IVA non riesca a dotarsi di PEC ovvero non abbia attivato un canale telematico “web service” o FTM con lo SDI, ovvero non ricorra ad un intermediario in grado di ricevere con tali modalità e per suo conto le fatture elettroniche, queste ultime sono messe a disposizione del destinatario su apposita area WEB riservata all'Agazia delle Entrate. In tale ultimo caso, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare al cessionario/committente che la fattura è acquisita dalla citata area autenticata. Al momento in cui il cessionario/committente prende visione della fattura nell'area autenticata, il sistema SDI ne dà immediata comunicazione al soggetto trasmittente.

Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agazia delle Entrate mette a disposizione un servizio web per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare il canale telematico, una PEC o un codice destinatario, attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture d'acquisto.

Nel caso in cui la fattura elettronica è destinata ad un consumatore finale (B2C) o ad un soggetto IVA rientrante nei regimi di vantaggio, forfettario o in agricoltura, l'emittente può valorizzare solo il campo “codice destinatario” con il codice convenzionale di 7 zeri (0000000) e la fattura viene recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file su apposita area web riservata dell'Agazia delle Entrate.

Sempre con riferimento alle fatture elettroniche tra i privati viene inoltre chiarito che sarà possibile conservare la fattura in formato **pdf**, non essendo necessario restare fedeli al formato XML.

Sulle operazioni con operatori U.E. o extracomunitari è stato chiarito che è possibile “trasformare” le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione; in questo caso il codice destinatario sarà costituito da 7 X (XXXXXXX).

L'esonero non si estende invece alle fatture elettroniche ricevute dall'estero, gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione (cd ESTEROMETRO).

Il nostro studio, già da diverso tempo con corsi di formazione interni mirati, è a disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo la fatturazione elettronica e per farvi vedere presso i nostri

uffici l'operatività del nostro sistema informatico che mettiamo **gratuitamente** a disposizione dei nostri clienti per effettuare la fatturazione elettronica e per la corretta archiviazione digitale dei documenti.

In allegato, vi inviamo una comunicazione (in formato WORD edittabile) da inviare a tutti i vostri clienti per aggiornare obbligatoriamente gli archivi contabili del nostro/vostro software per permetterci/mettervi di essere molto più efficienti nel momento in cui la fatturazione elettronica diventerà operativa.

Di seguito inoltre vi mettiamo a disposizione una scheda tecnica di sintesi, estrapolata dalla nostra banca dati informatica, sulla fatturazione elettronica.

Rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo.

Un cordiale saluto,

Lucchesi Giuseppe



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI OPERATIVI


PREDISPOSIZIONE E INVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA

[D.P.R. 26.10.1972, n. 633](#); [D.P.R. 29.09.1973, n. 600](#); [D.P.R. 22.07.1998, n. 322](#); [L. 27.07.2000, n. 212](#)
[D. Lgs. 30.06.2003, n. 196](#); [D. Lgs. 7.03.2005, n. 82](#); [L. 24.12.2007, n. 244](#); [D.P.C.M. 3.12.2013](#)
 Art. 9, c. 1, lett. g [L. 11.03.2014, n. 23](#); *D.M. Economia e Finanze 17.06.2014* - [D. Lgs. 5.08.2015, n. 127](#)
[L. 27.12.2017, n. 205](#); *Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27.04.2016*
Prov. Ag. Entrate 30.04.2018, n. 89757

L'art. 1, c. 909 L. 205/2017 ha modificato l'art. 1 D. Lgs. 127/2015, introducendo l'obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio - già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni - seguendo le regole tecniche stabilite dal provv. Ag. Entrate 30.04.2018 e per le fatture elettroniche da inviare alle Pubbliche Amministrazioni restano valide le regole tecniche previste dal D.M. 55/2013. Rispetto a tali regole, per il processo di fatturazione elettronica tra soggetti privati residenti stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sono introdotte alcune semplificazioni nel processo di recapito delle fatture e l'eliminazione delle cc.dd. "notifiche d'esito committente" (notifica di rifiuto ovvero di accettazione della fattura).

SCHEMA DI SINTESI



ASPETTI OPERATIVI

TRASMISSIONE

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti | <ul style="list-style-type: none"> • La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (cedente/prestatore). • La fattura elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un intermediario. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modalità | <ul style="list-style-type: none"> • La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> a) posta elettronica certificata (PEC); b) servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la procedura web e l'app; c) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service"; d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Tali modalità necessitano di un preventivo processo di "accreditamento" al SdI, per consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l'infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI, su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (codice destinatario).</p> </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Esito del file | <ul style="list-style-type: none"> • Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI è fornito riscontro. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Controlli sui file | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. • In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. • Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. • In caso di esito negativo del controllo, il file è scartato e viene inviata la ricevuta. • Anche in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse. |

RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Soggetti | <ul style="list-style-type: none"> • La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. • La fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del cessionario/committente, ad un intermediario. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Modalità | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità: <ol style="list-style-type: none"> a) sistema di posta elettronica certificata, "PEC"; b) sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service"; c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Tali modalità necessitano del preventivo processo di "accreditamento".</p> </div> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo telematico | <ul style="list-style-type: none"> • Per il recapito della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende disponibile un servizio di registrazione "dell'indirizzo telematico" (vale a dire una PEC o un codice destinatario) prescelto per la ricezione dei file. • In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate "all'indirizzo telematico" registrato. • Il recapito indicato in tale registrazione (non obbligatoria) avrà priorità rispetto a quello indicato dal fornitore nel campo "CodiceDestinatario" o "PECDestinatario" nella fattura. • Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p> </div> | |

Tavola

Non utilizzo del servizio di registrazione dell'indirizzo telematico

| Compilazione del soggetto emittente | Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di registrazione dell'Agenzia delle Entrate, il campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente con le modalità di seguito indicate. |
|--|--|
| Codice Destinatario | Procedura |
| a) Inserendo il codice destinatario fornito dal soggetto cessionario/committente. | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente presso l'indirizzo corrispondente al codice destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel campo "CodiceDestinatario" sia inesistente, il SdI invia al soggetto trasmittente la "ricevuta di scarto". • Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi, possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. • Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. • Ad eccezione dei casi di scarto del file della fattura per mancato superamento dei controlli, il SdI mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell'Agenzia delle Entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un duplicato informatico della fattura elettronica. |
| b) Inserendo un codice convenzionale "0000000" e compilando il successivo campo "PECDestinario" con l' indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente. | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. • Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. • Il cedente/prestatore è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui sopra al cessionario/committente. • Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un duplicato informatico della fattura elettronica. |
| c) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati compilati i campi "IdFiscaleIVA" e sia stato compilato solo il campo " CodiceFiscale " del cessionario/committente. | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| d) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto " regime di vantaggio ", ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario ovvero un produttore agricolo . | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p> |
| e) Inserendo solo il codice convenzionale "0000000" nel caso in cui il soggetto passivo Iva cessionario/committente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI. | <ul style="list-style-type: none"> • Il SdI rende disponibile la fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico. <p>Il cedente/prestatore, comunque, è tenuto tempestivamente a comunicare - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.</p> |
| Nota bene | L'Agenzia delle Entrate non è responsabile per ogni errata compilazione da parte del cedente/prestatore dell'indirizzo telematico riportato nel file della fattura elettronica o del lotto di fatture elettroniche. |

DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VIA SDI

- La data di emissione della fattura elettronica è la **data riportata nel campo “Data”** della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie.
- La fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli si considera non emessa.

In occasione della risposta fornita ad un convegno in data 24.05.2018 l’Agenzia delle Entrate (in conformità con le consolidate regole previste per la dichiarazione e comunicazioni) ha precisato che in caso di scarto “l’emittente avrà **5 giorni** di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972”.

DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA VIA SDI

- Nel caso di esito positivo dei controlli il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una **“ricevuta di consegna”** della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario.
- Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, **la data di ricezione è resa disponibile al destinatario nella ricevuta di consegna.**

- Nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI, il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua **area riservata** del sito web dell’Agenzia delle Entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al **soggetto trasmittente**, affinché il cedente/prestatore comunichi - per vie diverse dal SdI - al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.
- Nel caso di messa a disposizione in **area riservata** della fattura, **ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle Entrate da parte del cessionario/committente.** Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.
- Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura al **consumatore finale**, ovvero a soggetto passivo rientrante nel regime di vantaggio, nel **regime forfetario** o un produttore agricolo, la data di ricezione coincide con **la data di messa a disposizione.**

Tali ricevute attestano che la fattura è emessa.

| | |
|----------------------------|---|
| Codice alfanumerico | Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’ interno delle ricevute. |
|----------------------------|---|

INTERMEDIARI

- Il cedente/prestatore può **trasmettere** al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario.
- Il cessionario/committente può **ricevere** dal SdI le fatture elettroniche attraverso un **intermediario**, comunicando al cedente/prestatore **“l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso**, o indicando tale indirizzo nel **servizio di registrazione.**
- Gli intermediari possono essere anche soggetti diversi da quelli individuati dall’art. 3 D.P.R. 22.07.1998, n. 322.

| | |
|----------------------------|--|
| Flusso semplificato | Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del provvedimento 30.04.2018, per la ricezione del file può essere utilizzato un “flusso semplificato” descritto nelle specifiche tecniche stesse. |
|----------------------------|--|

- La delega può essere conferita e revocata dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate stessa.

L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla **consultazione dei dati delle fatture transfrontaliere** e dei dati rilevanti ai fini Iva relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1.01.2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.

- La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’**area riservata** del sito web dell’Agenzia delle Entrate dei singoli operatori è consentita anche agli **intermediari** individuati dall’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998 **appositamente delegati** dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.
- L’utilizzo del **servizio di registrazione** del canale e “dell’indirizzo telematico” prescelto per la ricezione dei file è consentito **anche attraverso gli intermediari** individuati dall’art. 3, c. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cessionario/committente.
- La delega può essere conferita e revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate stessa.

NOTE
DI VARIAZIONE

• Le regole tecniche sopra indicate sono valide anche per le note emesse in seguito alle variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972 (così dette note di credito o di debito).

• Le richieste del cessionario/committente al cedente/prestatore di variazioni di cui all'art. 26 D.P.R. 633/1972, **non sono gestite dal SdI**.

Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la **registrazione contabile** della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una **“ricevuta di scarto”** dal SdI, viene effettuata - se necessario - una variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

AUTOFATTURA/DENUNCIA

• Per la regolarizzazione dell'operazione [art. 6, c. 8 lett. a) e b) D. Lgs. 471/1997] il cessionario/committente trasmette **l'autofattura al SdI compilando**, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con il **codice convenzionale “TD 20”** (specifiche tecniche del provv. Ag. Entrate 30.04.2018) e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati.

• La trasmissione dell'autofattura al SdI **sostituisce l'obbligo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente**.

CONSERVAZIONE
DELLE FATTURE
ELETTRONICHE

• I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono **conservare elettronicamente**, ai sensi del D.M. Economia 17.06.2014, le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il **servizio gratuito** messo a disposizione **dall'Agenzia delle Entrate**, conforme alle disposizioni del **D.P.C.M. 3.12.2013**.

• Per usufruire di tale servizio di conservazione l'operatore **aderisce preventivamente all'accordo di servizio** pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
• **L'adesione** al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso **sono consentiti attraverso intermediari**, anche diversi da quelli individuati dall'art. 3 D.P.R. 322/1998, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente.

SERVIZI DI AUSILIO
PER IL PROCESSO
DI FATTURAZIONE
ELETTRONICA

• L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi Iva i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
.. un **software installabile** su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
.. una procedura **web** e un **app** per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica;
.. un servizio web di **generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode)**, utile per l'acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del **cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”**;

.. un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario può indicare al SdI il canale e **“l'indirizzo telematico” preferito per la ricezione** dei file, tra quelli definiti;

• Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita Iva attraverso il canale e all'indirizzo telematico registrati, **indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario”**.

.. un servizio di **ricerca, consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche **emesse e ricevute** attraverso il SdI all'interno di un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;

• I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata **sino al 31 dicembre dell'anno successivo** a quello di ricezione da parte del SdI.

.. servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.

• I servizi web sono accessibili mediante **SPID**, credenziali **Fisconline/Entratel**, Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**).

• L'app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

**TRASMISSIONE
TELEMATICA
DEI DATI
DELLE OPERAZIONI
TRANSFRONTALIERE**

Obbligo dal 2019

- **Oggetto**
 - Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono le seguenti informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018:
 - .. i dati identificativi del cedente/prestatore;
 - .. i dati identificativi del cessionario/committente;
 - .. la data del documento comprovante l'operazione;
 - .. la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
 - .. il numero del documento;
 - .. la base imponibile;
 - .. l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
- **Termine**
 - La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva.
- **Fatture emesse**
 - Per le sole fatture emesse le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa, in un file e compilando solo il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale (il codice è il seguente: "xxxxxxx").